



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo

**PON**  
INCLUSIONE

**M**



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI



## Ambito Territoriale B2

ENTE CAPOFILA SAN GIORGIO DEL SANNIO

UFFICIO DI PIANO VIA MAZZINI 1, 82018 San Giorgio del Sannio BN

Tel. 0824/58214 fax 082458214/0824337270 e-mail [ambitoterritorialeb2@libero.it](mailto:ambitoterritorialeb2@libero.it) ; pec [ambitob2@pec.it](mailto:ambitob2@pec.it)

In esecuzione alla Determina AA.II. n. 57 del 05/03/2019

### **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA - SADE**

#### **Art. 1 - Oggetto**

Il presente Capitolato ha per oggetto la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa rivolta ai minori (in sigla SADE), a valere sulle risorse del PON INCLUSIONE – Fondo Sociale Europeo 2014-2020 approvato con Decreto Direttoriale n. 239 del 28.06.2017, dirette agli Ambiti Territoriali per la realizzazione degli interventi di attuazione del *Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA)* successivamente sostituito dal *Reddito di Inclusione (Rel)*. CUP H81E17000360006. N. Convenzione – AV3-2016-CAM\_08

#### **ART. 2 Obiettivi e finalità**

Il Servizio di assistenza domiciliare educativa SADE si rivolge ai minori e ai nuclei familiari a rischio di emarginazione sociale, residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale B2, ed in particolare:

- Ai minori in contesti familiari con gravi problematiche sociali, culturali, economiche;
- Minori appartenenti a nuclei familiari disturbati o disturbanti per il loro sviluppo, con una evidente carenza di attenzione verso i bisogni affettivi ed educativi;
- Minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

L'intervento ha lo scopo di attivare e potenziare le capacità della famiglia e sostenerla nel percorso di acquisizione della consapevolezza del suo ruolo educativo. L'intervento si caratterizza per la presenza all'interno della famiglia di un educatore specializzato che sostiene i genitori, con azioni volte ad assicurare una presa in carico temporanea del minore e del nucleo familiare.

Gli obiettivi del servizio di assistenza domiciliare educativa SADE sono:

- Per il minore: favorire uno sviluppo equilibrato attraverso interventi di sostegno educativo e relazionale atti a facilitare l'apprendimento, l'autonomia, l'organizzazione della quotidianità (promuovere una sana crescita del minore all'interno della propria famiglia, evitare spostamenti del minore in strutture protette o estranee alla famiglia, offrire un sostegno scolastico, favorire l'integrazione del minore nella propria Comunità locale, potenziare la sfera dell'autonomia personale del minore, attuare interventi al fine di migliorare le competenze socio-relazionali)
- Per la famiglia, recupero di competenza genitoriale attraverso interventi che mirano a valorizzare e attivare potenzialità e risorse presenti, al riconoscimento della problematicità e alle dimensioni della



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo

PON  
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

responsabilità (attuare interventi per creare o ricreare un equilibrio nelle relazioni familiari, rendere autonoma la famiglia nelle funzioni educative e sociali)

- Per il contesto sociale, il sostegno e la costituzione di reti relazionali sostenibili per la famiglia e il minore, attraverso interventi ed azioni di sensibilizzazione nel e del territorio di appartenenza.

Gli obiettivi specifici del servizio, sono definiti nei progetti individuali redatti dall'antenna sociale del comune di residenza, di concerto con il referente dell'Ente gestore e la persona /nucleo destinatario.

Ogni obiettivo deve tendere alla realizzazione delle finalità generali del servizio stesso, nel rispetto della libertà del cittadino utente e dei limiti contrattuali definiti dal presente appalto.

### Art. 3 – Destinatari

Il Servizio di assistenza domiciliare educativa SADE si rivolge ai minori e ai nuclei familiari a rischio di emarginazione sociale, residenti nei comuni dell'Ambito B2, ed in particolare:

- ai minori inseriti nei nuclei familiari, residenti nei comuni dell'ambito territoriale b2, beneficiari della misura di contrasto alle povertà denominata SIA e REI.

### Art. 4 -Prestazioni

Il Servizio verrà espletato dal lunedì al sabato. Gli orari di svolgimento, la loro durata ed il numero di operatori necessari, verranno concordati tra le parti in relazione PEI (piano educativo individuale) compatibilmente alle risorse economiche disponibili.

Gli interventi svolti in ambito domiciliare e nel contesto di vita allargato del minore, si caratterizzano come segue:

- nel sostegno dei genitori, laddove risultino carenti o in grave difficoltà a svolgere le funzioni genitoriali, l'operatore svolge una funzione di affiancamento e rinforzo degli adulti nello svolgimento delle funzioni educative con i figli;
- nel sostegno diretto al minore l'operatore svolge una funzione di accompagnamento alle esperienze di crescita, alle opportunità di socializzazione facilitando anche l'accesso ad una rete di rapporti esterni alla famiglia.

Pertanto si definiscono le seguenti prestazioni:

- **interventi educativi a favore del minore**, nelle sue varie fasi di sviluppo e nei rapporti con il nucleo familiare, i pari e il contesto sociale di riferimento (a titolo esemplificativo, possono rientrare in questo ambito interventi riguardanti: la cura di sé e la gestione dei propri spazi di riferimento, l'organizzazione dello studio e la capacità di gestire il materiale scolastico, l'accompagnamento nelle relazioni con il gruppo dei pari e nello sviluppo di autonomie, anche attraverso esperienze pratiche, ecc.);
- **interventi di sostegno alla famiglia**, nello svolgimento delle sue funzioni educative e di cura (a titolo esemplificativo, possono rientrare in questo ambito interventi riguardanti: il sostegno alla genitorialità, il supporto nella definizione di strategie di gestione e organizzazione familiari efficaci e coerenti con i bisogni del minore, l'educazione all'ascolto e alla comunicazione interpersonale, il sostegno nell'accesso ai servizi del territorio, la creazione di una rete formale e informale di supporto alla famiglia, ecc);
- **interventi di raccordo con le agenzie socio-educative e ricreative del territorio** (scuola, centri diurni, società sportive e culturali, centri estivi, ecc.), per creare sinergie funzionali all'effettiva integrazione sociale dei minori e dei nuclei, soprattutto nelle situazioni di maggior svantaggio e rischio di emarginazione sociale.

La Stazione appaltante, per il tramite dell'Ufficio di Piano, ha comunque la facoltà di adeguare, con formale provvedimento, ed alle stesse condizioni previste dal presente contratto, il monte ore previsto sempre in relazione al numero degli utenti ammessi e a particolari esigenze del Servizio.



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo

PON  
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

Il monte ore complessivo per ciascun assistente/educatore deve essere calcolato in base alle esigenze e può ridursi del 40% senza che l'Impresa/Cooperativa possa richiedere risarcimento danni.

Il monte ore, compreso di programmazione e verifica, è definito al momento dell'attivazione del Servizio in funzione del bisogno e delle valutazioni di efficacia dell'intervento.

L'abbinamento tra il nucleo e l'operatore Assistente/Educatore viene effettuato dall'Impresa/Cooperativa e dal Referente del Servizio in seno all'Ufficio di Piano, tenuto conto dei seguenti criteri:

- indicazioni contenute nella diagnosi funzionale;
- bisogni rilevati ed obiettivi stabiliti dal Pei.

Le prestazioni di cui al presente capitolato verranno rese di norma, in orario diurno, indicativamente nell'orario pomeridiano quando l'intervento è rivolto a nuclei con minori che frequentano la scuola, esse dovranno essere effettuate nell'arco di 6 giorni settimanali, con esclusione dei festivi.

Le ore di servizio saranno ripartite secondo un calendario stabilito dall'Ufficio di Piano in risposta ai bisogni rilevati sul territorio dell'Ambito B2 e strutturati in Piani di assistenza Individuali (P.E.I.), opportunamente redatti dalle Assistenti Sociali.

#### **Art. 5 – Importo dell'Appalto**

L'importo dell'affidamento è di complessivi € 85.714,20 IVA esclusa al 5%. Ogni variazione di prestazione sia in aumento che in diminuzione del Servizio previsto dal presente Capitolato dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dall'Ufficio di Piano.

#### **Art. 6- Durata del Servizio**

Il monte ore complessivo di assistenza previsto è di n. 4081 ore di servizio assistenza domiciliare agli anziani, da espletare presso il domicilio dell'utente in considerazione del PEI.

Il Servizio avrà durata fino ad esaurimento ore dell'appalto, e massimo entro il 31/12/2019, salvo eventuale proroga disposta dall'ADG PON INCLUSIONE.

**Si precisa che in assenza della suddetta proroga –seppur in presenza di risorse finanziarie residuanti – il servizio sarà comunque interrotto alla data del 31/12/2019, senza che l'aggiudicatario nulla abbia a pretendere dalla stazione appaltante.**

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, il contratto può essere prorogato limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

#### **Art. 7 – Carattere del Servizio**

Il Servizio oggetto dell'affidamento è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato, senza una valida e documentata motivazione. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale del Servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Ambito Territoriale B2 può senza alcuna formalità sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione di ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Il Servizio dovrà essere assicurato secondo tempi e modalità da concordare con il Referente dell'Ufficio di Piano.

Titolare del Servizio è l'Ambito Territoriale B2 e, per esso, l'Ufficio di Piano cui compete:

- la programmazione generale del Servizio con l'intento di realizzare la rispondenza tra le prestazioni offerte e i bisogni degli alunni disabili, tenuto conto delle risorse disponibili;
- le funzioni di direzione generali garantendo il necessario raccordo tra le funzioni svolte dagli Enti coinvolti (Equipe Multidisciplinare dell'ASL, Scuola) e l'Impresa aggiudicatrice;



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo

PON  
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

- la verifica, insieme al Coordinatore della Cooperativa, del regolare svolgimento del Servizio e il raggiungimento degli obiettivi prefissati convocando incontri con il Referente dell'Impresa per una verifica complessiva dei rapporti reciproci in relazione all'andamento del Servizio;
- la determinazione del monte ore di Assistenza Educativa per ogni alunno tenuto conto delle indicazioni dell'ASL e delle Scuole.

È, inoltre, riferimento per le Scuole e altre Agenzie coinvolte nel Progetto, in caso di comunicazioni concernente il Servizio oggetto del presente affidamento.

#### **Art. 8 - Modalità di organizzazione e gestione del Servizio**

Ente titolare del Servizio è l'Ambito B2 e, per esso, l'Ufficio di Piano, cui compete:

- a. la programmazione generale del servizio (linee di indirizzo);
- b. l'acquisizione degli elenchi degli utenti;
- c. il controllo tecnico ed amministrativo;
- d. il controllo qualitativo;
- e. l'attivazione di sistematici momenti di verifica e riflessione sulla gestione del servizio e sulle eventuali difficoltà incontrate.

L'Impresa aggiudicataria del Servizio deve svolgere i seguenti compiti:

- a. individuare un Responsabile tecnico/Coordinatore e referente del Servizio nei confronti dell'Ufficio di Piano;
- b. individuare il personale secondo specifici requisiti di professionalità ed esperienza;
- c. farsi garante della realizzazione dell'intervento come da progetto (tempi, compiti stabiliti, sostituzioni personale ect.);
- d. garantire l'aggiornamento degli Operatori;
- e. organizzare uno schedario informatico con i dati più significativi del Servizio da trasmettere all'Ufficio di Piano con i relativi aggiornamenti;
- f. produrre documentazione tecnica sull'attività svolta;
- g. rendicontare all'Ente le prestazioni effettuate secondo specifiche modalità e scadenze che verranno concordate con l'Ufficio di Piano;
- h. garantire almeno una sede organizzativa. Tale sede deve essere dotata di almeno una linea telefonica (anche mobile) e di fax ed essere regolarmente presieduta durante le ore di servizio dalle ore 7.00 alle ore 19.00.

Le prestazioni verranno erogate secondo quanto stabilito nel Piano Individualizzato redatto dal Servizio Sociale professionale. Esso, in funzione degli obiettivi socio-assistenziali individuati, contiene indicazioni circa la durata dell'intervento, la quantità di ore da svolgere ed i contenuti delle prestazioni da erogare.

Il piano di lavoro verrà sottoposto a verifica mensile da parte del Referente del SADE (Assistenza Educativa Domiciliare) in seno all'Ufficio di Piano.

Eventuali osservazioni e reclami da parte degli utenti o parenti saranno raccolti dal Referente del Servizio dell'Ufficio di Piano che provvederà alle opportune verifiche.

I servizi oggetto del presente appalto cessano, comunque, in caso di:

- richiesta dell'utente;
- per disposizione dell'Ufficio di Piano.

I servizi saranno sospesi in caso di:

- assenza temporanea dell'utente dal territorio;

Per ogni utente deve essere predisposta idonea cartella contenente i principali dati personali socio-economici e familiari. La cartella conterrà copia del piano d'intervento individuale e sintetizzerà il tipo di intervento e di prestazioni erogate, l'operatore incaricato, i tempi previsti.

Sulla cartella andranno registrati l'andamento degli interventi ed ogni variazione del piano di lavoro, con aggiornamenti mensili.

La cartella è predisposta dall'Assistente Sociale responsabile del caso, unitamente al Referente SADE in seno all'Ufficio di Piano.



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo

**PON**  
INCLUSIONE

**M**



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

Ogni Operatore addetto al Servizio dovrà compilare quotidianamente, per ogni utente, una scheda opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari, debitamente controfirmata dall'utente o familiare.

Tale scheda costituisce anche il foglio di Servizio e va allegata mensilmente alle fatture.

L'aggiudicatario, inoltre, si impegna a trasmettere all'Ufficio di Piano, ogni 30 gg, una relazione tecnica sull'andamento della gestione del Servizio.

#### **Art. 9 - Figure professionali richieste**

Requisiti del personale impiegato.

La Ditta affidataria dovrà assegnare ed impiegare per l'espletamento delle funzioni relative al Servizio oggetto dell'affidamento un numero di operatori adeguato alle richieste pervenute e così specificati:

- Assistenti/Educatori in possesso di Diploma di Educatore Professionale o di Laurea in Scienze dell'Educazione
- Operatori domiciliari con esperienze lavorative documentate in servizi socio-educativi per minori e per soggetti con comportamenti a rischio sociale;

L'Impresa/Cooperativa dovrà assegnare e impiegare personale professionale qualificato in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche professionali.

Entro dieci giorni dall'aggiudicazione, l'Impresa/Cooperativa dovrà incontrare il Referente del Servizio dell'Ufficio di Piano per dettagliare il monte ore assegnato ad ogni alunno ed inviare all'Ufficio di Piano l'elenco del personale individuato con specificata la relativa qualifica e il titolo di studio.

L'Ambito si riserva di richiedere la sostituzione del personale qualora lo stesso per seri e comprovati motivi non risulti idoneo all'espletamento del Servizio. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicato entro sette giorni all'Ufficio di Piano - Ambito B2.

L'Impresa/Cooperativa dovrà garantire la sostituzione degli operatori in caso di assenza superiore a un giorno.

L'inosservanza dell'obbligo di sostituzione comporterà, previa contestazione e scritta, una penale da € 50,00 a € 250,00. Deve altresì garantire, salvo cause di forza maggiore, la continuità delle stesse persone fisiche degli operatori per la durata del contratto al fine di garantire una continuità nel Servizio.

Non saranno tollerati turnover, se non per cause di forza maggiore, di personale superiori a 2/5 delle forze presenti: in caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi si potrà arrivare alla risoluzione del contratto con l'affidamento alla seconda Impresa/Cooperativa in graduatoria con l'addebito delle maggiori spese sostenute dall'amministrazione, mediante trattenuta sull'ultima liquidazione o rivalsa sulla cauzione definitiva.

Il personale dell'Impresa/Cooperativa è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

#### **Art. 10 - Coordinatore**

Il soggetto aggiudicatario si obbliga ad individuare un Coordinatore del Servizio quale interlocutore unico con l'Ufficio di Piano e responsabile per ogni problema relativo al Servizio.

In caso di assenza, l'aggiudicatario è tenuto a comunicare immediatamente al Referente del Servizio in seno all'Ufficio di Piano il nominativo del sostituto, che deve possedere gli stessi requisiti del titolare della funzione.

#### **Art. 11 – Personale**

Il soggetto aggiudicatario deve provvedere a proprie spese a dotare il personale del corredo più idoneo all'espletamento del Servizio.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo vigente per tutto il personale utilizzato, nei modi e termini di legge e dei contratti nazionali di lavoro.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere, nel caso venga richiesto dall'Ufficio di Piano, copia della documentazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettuato per il proprio personale, fermo restando la facoltà, per l'Ufficio stesso, di richiedere direttamente opportuni accertamenti in merito ai competenti uffici.



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo

PON  
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

Qualora risulti che l'aggiudicatario non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi suddetti, l'Ufficio di Piano ha la facoltà di operare una trattenuta cautelativa sulle fatture da liquidare pari al 20% del corrispettivo mensile, fino ad avvenuta regolarizzazione.

Resta inteso, in ogni modo, che l'Ufficio di Piano e tutti i Comuni aderenti al P.d.Z., rimangono del tutto estranei ai rapporti, ivi compreso qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che andranno ad instaurarsi fra l'aggiudicatario ed il personale dipendente.

#### **Art. 12 - Comportamento e doveri degli operatori**

Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. L'aggiudicatario si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy.

I rapporti tra il personale ed i destinatari del Servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

Gli operatori devono attenersi, inoltre, a quanto segue:

- non apportare modifiche all'orario di lavoro, al calendario assegnato e alle prestazioni stabilite;
- partecipare alle riunioni periodiche di servizio organizzato dall'Ufficio di Piano per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.

È fatto divieto assoluto al personale dell'aggiudicatario di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o loro parenti.

Il Referente del Servizio dell'Ufficio di Piano ha la facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l'allontanamento di quei lavoratori che arrechino disservizio.

#### **Art. 13 -Trattamento dei Lavoratori**

La Cooperativa aggiudicataria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, è obbligata ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'affidamento. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati Contratti Collettivi fino alla loro sostituzione.

La Cooperativa aggiudicataria è tenuta, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, questa Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'affidamento del Servizio alla Ditta che segue immediatamente in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta.

L'aggiudicatario è obbligato a garantire la gestione e l'organizzazione dei servizi, di cui al presente Capitolato, tramite propri operatori, di età maggiorenne, in possesso di adeguata preparazione e di idonei requisiti tecnici.

L'aggiudicatario è obbligato, altresì, a fornire all'Ente appaltante i nominativi del personale prima che gli stessi vengano immessi nei servizi oggetto dell'affidamento.

L'aggiudicatario solleva tutti i Comuni dell'Ambito B2 in cui si svolge il Servizio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con i predetti Comuni potrà mai essere configurato.

I Comuni sono esonerati da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'affidatario, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

L'affidatario risponde pure dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare ai Comuni in cui si svolge il servizio per fatti dell'affidatario medesimo e dei suoi dipendenti, e si obbliga a stipulare allo scopo idonea assicurazione, sollevando pertanto i Comuni stessi da qualsiasi controversia che al riguardo venisse mossa.



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo

**PON**  
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

#### **Art. 14 – Aggiornamento**

Tutti gli operatori utilizzati dell'aggiudicatario – nell'ottica di promuovere lo sviluppo di abilità, conoscenza e capacità, tenendo conto della tipologia degli utenti - dovranno frequentare, al di fuori dell'orario di lavoro e senza alcun compenso da parte dell'Ufficio di Piano, corsi di formazione e/o aggiornamento, organizzati periodicamente dall'affidatario su temi inerenti le attività da svolgere nei confronti di soggetti disabili, secondo le modalità indicate nel programma di formazione da presentare in sede di gara.

#### **Art. 15 - Volontariato**

L'impiego di operatori volontari da parte dell'aggiudicatario viene riconosciuto e stimolato. L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Ufficio di Piano l'eventuale utilizzo di personale volontario, indicando il ruolo, l'ambito e le modalità dell'utilizzo stesso.

Le prestazioni del volontariato sono in ogni caso aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste.

L'utilizzo dei volontari, pertanto, deve essere considerato non sostitutivo ma integrativo dei parametri di impiego degli operatori e le loro prestazioni non potranno concorrere alla determinazione dei costi del servizio.

#### **Art. 16 - Divieto di subappalto**

È vietata qualunque cessione o subappalto di tutto o in parte del contratto.

L'affidatario è responsabile di ogni conseguente danno sotto la pena di immediata rescissione del contratto oltre che perdita della cauzione.

#### **Art. 17 - Cauzione**

L'aggiudicataria dovrà prestare garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale.

#### **Art. 18 - Penalità**

In caso di inottemperanza ad uno degli obblighi di cui al presente Capitolato ed inosservanza delle disposizioni in esso previste, l'Ufficio di Piano applicherà, di volta in volta ed a suo insindacabile giudizio, penali variabili tra € 150,00 e € 3000,00 a seconda della gravità o a seguito di ripetute o contestazioni.

L'importo della penalità sarà trattenuto dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate.

Le inadempienze ed irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo fax, all'aggiudicatario che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, produrre per iscritto le proprie contro deduzioni; trascorso il tempo suddetto, l'Ente appaltante deciderà nel merito applicando, se del caso, le relative penali con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

L'Ufficio di Piano si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., fatto salvo il diritto dei Comuni interessati al risarcimento dei danni.

#### **Art. 19 - Pagamenti**

L'aggiudicatario dovrà far compilare e sottoscrivere a ciascun operatore la scheda di servizio, come indicato al precedente art. 8, con l'indicazione delle prestazioni effettivamente rese in orario di servizio (cognome e nome dell'utente, durata e natura delle prestazioni rese, eventuali rilievi e annotazioni). Tali schede, unitamente alla relazione tecnica sull'andamento della gestione del Servizio, dovranno essere inviati mensilmente all'Ufficio di Piano, in allegato alla presentazione della fattura che va consegnata entro 10 giorni a decorrere dal mese in cui si è svolto il servizio.

La liquidazione delle fatture avverrà sulla base dei prezzi unitari quali risulteranno in sede di affidamento, con detrazione dell'importo delle eventuali penalità in cui l'appaltatore fosse incorso, applicati alle ore nette di presenza del personale dell'affidatario presso l'utente, intendendosi con detto corrispettivo remunerate anche tutte le



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo

PON  
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

prestazioni accessorie occorrenti quali: tempi di percorrenza, organizzazione e coordinamento del servizio, aggiornamento del personale, ecc.

Eventuali variazioni delle modalità di rendicontazione potranno essere richieste dall'Amministrazione appaltante all'impresa la quale ne riconosce fin d'ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede.

L'Amministrazione aggiudicatrice può richiedere alla ditta aggiudicataria le copie dei contratti stipulati per ogni operatore impiegato. Non sono, in ogni caso, posti in pagamento importi non previsti dal provvedimento di affidamento del progetto.

#### **Art. 20– Documento Unico di Valutazione dei Rischi**

Il Servizio oggetto del presente appalto è escluso dalla predisposizione del DUVRI e pertanto l'importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero per le seguenti motivazioni:

- inesistenza di interferenze dei rischi;
- è possibile ascrivere le attività oggetto di affidamento tra quelle considerate di natura intellettuale .

#### **Art. 21 - Vigilanza e Controlli**

Il Referente del Servizio dell'Ufficio di Piano vigilerà sull'andamento dell'attività oggetto dell'affidamento, controllerà i risultati e verificherà il rispetto delle norme del presente Capitolato.

Resta facoltà dell'Ufficio di Piano richiedere, in qualsiasi momento, incontri al fine di constatare il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione nonché effettuare dei controlli a campione per valutare la qualità del servizio erogato dalla ditta affidataria.

#### **Art. 22 - Responsabilità dell'affidatario**

L'affidatario deve effettuare il Servizio a propria diligenza, rischio e spese di qualunque natura nel luogo e secondo modalità, termini e condizioni indicate nel presente atto. È, inoltre, responsabile del buon andamento del Servizio a lui affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico all'affidatario o a personale da esso dipendente.

#### **Art. 23 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine al procedimento cui si riferisce il presente capitolato speciale d'appalto, si informa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- b) il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- c) l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono:
  - il personale interno del Comune addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
  - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
  - ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della legge n. 241/90;
- e) i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli previsti dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 24 - Controversie e risoluzione del Contratto**

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità di cui all'art. 20, l'Ufficio di Piano si riserva la facoltà di chiedere, con semplice atto amministrativo, la risoluzione unilaterale del contratto nei seguenti casi:

- mancata assunzione del Servizio alla data stabilita;
- sospensione, anche parziale, del Servizio, esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati);
- ripetute inosservanze delle norme di cui al presente Capitolato nell'espletamento del Servizio;



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo

**PON**  
INCLUSIONE

**M**



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

- abituale deficienza e negligenza nell'esecuzione del Servizio, quando la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
- subappalto senza esplicita autorizzazione;
- perdita, durante la durata del contratto, del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa.

Le eventuali controversie che insorgessero tra il Comune capofila e l'affidatario relativamente all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, verranno deferite al giudizio di tre arbitri scelti di comune accordo fra le parti, i quali decideranno senza formalità di giudizio.

Per l'arbitrato valgono le regole del Codice di procedura civile.

Le eventuali spese del giudizio arbitrale, anticipate dalla parte che avrà presentato la domanda di arbitrato, saranno poi a carico della parte soccombente.

#### **Art. 25 - Contratto**

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del contratto nel termine che sarà indicato, previa presentazione della necessaria documentazione richiesta.

Qualsiasi spesa relativa alla stipula del contratto o conseguente a questa, nessuna eccettuata ed esclusa, sarà a carico dell'affidatario.

La stipula del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento del Servizio. Il contratto, ai sensi dell'art. 32 D. Lgs. 50/2016, verrà stipulato con atto pubblico in formato elettronico, pertanto l'impresa aggiudicataria dovrà essere munita di firma digitale certificata.

La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante – art.106, co 11, D.Lg 50/2016.

#### **Art. 26 - Domicilio dell'affidatario**

All'atto della stipula del contratto di affidamento e per ogni effetto, la Cooperativa dovrà comunicare il proprio domicilio legale.

#### **Art. 27 - Norme Generali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento e rinvio a tutte le disposizioni normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili.

San Giorgio del Sannio, li 06/03/2019

IL SEGRETARIO GENERALE SAN GIORGIO DEL SANNIO  
RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI  
UFFICI POLITICHE (SOCIALI AMBITO TERRITORIALE B2 )  
( Dott.ssa Nicolina COLUMBRO )

